

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Prof. Giambeppe Boi

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Mario Piras



Il sottoscritto Segretario comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:
- È stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 02.12.2011 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);
- E' divenuta esecutiva il giorno 30.11.2011 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

Dalla Residenza comunale, 02.12.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Mario Piras

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Dr. Antonio Piras

COMUNE DI CARDEDU

Provincia dell'Ogliastra

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 88 DEL 30.11.2011

COPIA

OGGETTO:

Tariffe TARSU per l'anno d'imposta 2012.

L'anno DUEMILAUNDICI il giorno TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 16,00 nella sala delle adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Boi Giambeppe	Sindaco,	PRESENTE
Deplano Alessandro	Assessore,	PRESENTE
Depau Salvatore	Assessore,	PRESENTE
Scudu Sandro	Assessore,	PRESENTE
Muceli Fabiana	Assessore,	ASSENTE

Quindi 4 presenti e 1 assente

Partecipa con funzioni consultive, referenti, d'assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Mario Piras.

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la circolare del Ministero dell'interno n.17202 in data 7 giugno 1990;

Premesso che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta della presente deliberazione:

- È stato espresso parere da parte dei responsabili di servizio per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile.

VISTO il D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, in materia di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed in particolare gli articoli 65 e 69 che stabiliscono le norme in materia di deliberazioni tariffarie, di applicazione e commisurazione delle stesse;

VISTO l'art.27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448 che stabilisce il termine per l'approvazione delle tariffe comunali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e pertanto, per l'anno 2012, entro il 31 dicembre 2011;

VISTO il vigente regolamento comunale disciplinante la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione consiliare n.47 del 27 settembre 2002;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 31 maggio 2011 avente ad oggetto la determinazione delle tariffe TARSU a valere per l'anno d'imposta 2011;

TENUTO conto dei limiti stabiliti dall'art. 61 del citato D.Lgs. 507/1993, riferiti al gettito complessivo della tassa che non può essere superiore al costo del servizio e non può essere inferiore del 50% del costo di esercizio;

Udita la relazione del Sindaco sui criteri seguiti nella determinazione delle tariffe per l'esercizio 2012 ed in particolare:

- stante il perdurare della crisi economica nazionale, la necessità di confermare la diminuzione della pressione tributaria locale per tutti i soggetti passivi TARSU;

- la necessità di confermare la riduzione della forbice tariffaria tra le utenze "Turistico ricettive" (Classe VII e Classe VIII) con le altre Classi tariffarie, in particolare con le "abitazioni" (Classe I). La menzionata differenza, benchè legittima, è stata ritenuta eccessiva dagli operatori economici locali determinando, nel tempo, numerosi contenziosi tributari con alterne sentenze. La scelta di accogliere, anche se in parte, le richieste degli operatori economici soprattutto in periodo di crisi, rientra sicuramente nell'ottica della sana amministrazione poiché persegue l'interesse collettivo riducendo, nel contempo, l'inutile e dispendiosa conflittualità;

- il doveroso mantenimento della differenza tariffaria tra le utenze "abitative" e le utenze "alberghiere". *"In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore; i rapporti tra le tariffe, indicati dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, comma 2 tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d'altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica"* (Cass. n. 5722 del 12/03/2007, Rv. 596608 - Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 12/01/2010, n. 302).

- l'apparente favorevole tariffa riservata all'utenza domestica trova la sua giustificazione nel fatto che in generale, l'abitazione cardedese, spesso di dimensioni consistenti in rapporto al numero degli occupanti, è dotata anche di un adiacente appezzamento di terreno. Molte delle residenze, infatti, sono situate in agro, ma anche quelle del centro abitato posseggono un giardino-orto di almeno 45 mq, entrambi destinatari di parte dei rifiuti organici trattati con i "Composter", questi ultimi a suo tempo distribuiti dal locale Consorzio Industriale (primi anni 2000);

PRESO atto che:

- il costo preventivato per il servizio relativamente all'anno 2012 risulta pari ad euro 275.000,00 (comprensivo di IVA);

- il gettito totale della tassa risulta pari ad euro 245.000,00;

DATO atto che alla luce delle risultanze contabili preventivate per l'anno 2012 la percentuale di copertura del costo del servizio si attesterà presumibilmente al 89,09% come risultante dal rapporto tra costo del servizio e gettito totale della tassa;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" la competenza in materia di approvazione delle tariffe spetta alla Giunta comunale;

PRESO atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267:

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2012 le tariffe della Tassa Rifiuti Solidi Urbani come di seguito elencate:

Classificazione locali/aree		Tariffe deliberate per l'anno d'imposta per mq di superficie	
classe	descrizione	2011	2012
I	Locali abitativi ad uso abitazione	€ 0,94	€ 0,94
II	Locali destinati ad uffici pubblici, privati, studi professionali, banche, ambulatori e simili	€ 2,10	€ 2,10
III	Stabilimenti e opifici industriali	€ 2,10	€ 2,10
IV	Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale ed artigiano, pubbliche rimesse, depositi di merci e simili	€ 2,10	€ 2,10
V	Alberghi, sale di convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar e simili	€ 2,89	€ 2,89
VI	Collegi, convitti, pensioni, case di cura e simili	€ 2,10	€ 2,10
VII	Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali e politiche con fini costituzionali protetti, scuole pubbliche e private	€ 0,42	€ 0,42
VIII	Aree adibite a campeggi, distributori carburanti e stabilimenti balneari	€ 2,89	€ 2,89
IX	Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti	€ 2,10	€ 2,10

2) di dare atto che per l'anno 2012 la previsione di gettito della tassa risulta di euro 245.000,00; la copertura del costo del servizio col gettito della tassa si attesterà conseguentemente per l'anno 2012 nella misura del 89,09% risultante dal rapporto tra costo del servizio e gettito totale della tassa;

3) di introitare le somme riscosse a titolo di Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani al capito 34, codice 102003461, del bilancio di previsione 2012.

4) di dichiarare la presente delibera, con separata e unanime votazione, immediatamente esecutiva stante l'urgenza di provvedere.